

▶ **Reminder** - Calendario adempimenti di prossima attivazione

Di seguito la sintesi dei principali adempimenti e provvedimenti, già descritti in precedenti informative, che entreranno in vigore a partire dal mese di Luglio 2022.

Dal 30/06/2022:

Obbligo dotazione POS per vendita a dettaglio

Con l'art. 18 del decreto "PNRR due" (decreto n.36/2022), il Legislatore è intervenuto sull'art. 15, comma 4-bis del DI n. 179/2012, **anticipando dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS.** Stante quanto chiarito **anche gli imprenditori agricoli** nell'esercizio delle attività agricole essenziali e connesse di produzione di beni e fornitura di servizi **sono sottoposti a tale vincolo, indipendentemente dal volume di affari conseguito** (per cui anche gli agricoltori esonerati dalla tenuta della contabilità IVA sono coinvolti) **e dal luogo dove viene effettuata la vendita** di beni (in azienda, in locali aperti al pubblico, in aree mercatali attrezzate, etcc) o la prestazione di servizi.

Dal 01/07/2022:

Addio all'esterometro

Per quanto riguarda le operazioni attive, poco cambierà circa la modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero.

L'operatività, invece, cambierà sostanzialmente in relazione alle fatture passive che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità cartacea. Per le operazioni effettuate da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto ivi stabilito, è necessario dividerle in due:

- per quelle con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale non è necessario trasmettere la fattura elettronica al Sistema di interscambio
- per tutte le altre, diverse da quelle sopra, siccome va posta in essere l'integrazione iva della fattura ricevuta occorre l'emissione di autofattura o fattura integrata a seconda dei casi **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento** o di effettuazione dell'operazione utilizzando:

CODICE	DESCRIZIONE	UTILIZZO
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	Acquisti beni e servizi con fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.)
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	Acquisti di servizi (generici e non generici) presso prestatori Ue o extra-Ue (inclusi quelli presso fornitori della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino)
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Acquisti intracomunitari di beni.
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2, DPR 633/72	Acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si trovano già in Italia Acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino Acquisti presso soggetti non stabiliti, di beni (o servizi su essi) già presenti in Italia. (si indica il codice natura N3.6).

Fatturazione elettronica SAN MARINO

A decorrere dal **1° luglio 2022** per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino **le fatture saranno emesse ed accettate esclusivamente in formato elettronico.**

Codice destinatario unico da usare per la trasmissione delle fatture da e verso San Marino **2R4GTO8**

Obbligo fatturazione elettronica soggetti regime forfettario

Obbligo emissione fattura elettronica anche per i soggetti che adottano il regime semplificato forfettario a partire dal **1 luglio 2022. Restano esclusi dall'obbligo** i soggetti che nell'anno precedente hanno **conseguito ricavi ovvero percepito compensi ragguagliati ad anno inferiori a Euro 25.000,00;**

Stesso obbligo previsto per i soggetti che adottano in regime di vantaggio (ex minimi) e per le associazioni soggetti al regime legge 398/1991 con proventi commerciali dell'anno precedente non superiore a Euro 65.000,00.

Dichiarazione imposta di soggiorno anni 2020 e 2021: proroga al 30/09/2022

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e, limitatamente all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.

La disposizione prevede anche che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Tale adempimento riguarda sia i soggetti che operano quali imprenditori (agriturismi, ospitalità rurale) sia anche i soggetti che operano in al di fuori dell'esercizio dell'impresa (es. B&B).

Autodichiarazione aiuti di stato: proroga al 30/11/ 2022

A seguito delle previsioni dell'articolo 35 del richiamato Decreto, nella giornata di ieri è stato poi pubblicato il provvedimento prot. n. 233822/2022, con il quale il **termine** per presentare l'**autodichiarazione sugli Aiuti di Stato** è stato **spostato al 30 novembre 2022** (in luogo del termine del 30 giugno di prima previsto).